

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **57/1978** (ECLI:IT:COST:1978:57)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **08/03/1978**; Decisione del **27/04/1978**

Deposito del **10/05/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16182**

Atti decisi:

N. 57

ORDINANZA 27 APRILE 1978

Deposito in cancelleria: 10 maggio 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 135 del 17 maggio 1978.

Pres. ROSSI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1976 dal pretore di Rovereto, nel procedimento

civile vertente tra Festi Angelo e Manarin Giulio, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 21 aprile 1976.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con ordinanza 23 gennaio 1976 il pretore di Rovereto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. (per il quale, in caso di irreperibilità o di rifiuto di ricevere la copia, la notificazione deve considerarsi perfezionata con il compimento delle formalità indicate in detto articolo e, in particolare, con la spedizione all'interessato della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario gli dà notizia degli estremi dell'atto a lui indirizzato), assumendo che la norma denunciata darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle notificazioni a mezzo posta per le quali si richiede, ai fini della perfezione della notifica, la prova della ricezione della raccomandata; che nessuno si è costituito in giudizio; considerato che la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe è identica a quella dichiarata non fondata, da questa Corte, con la sentenza n. 213 del 1975; che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.